

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.34/P del 11.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 11.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla V Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 7.3.1985

- P.d.L. "Modifica legge regionale 15 maggio 1980, n.45"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Conte, Abbati, Calvario, Lia, Troccoli, Bortone, Rossi, Bellifemine, Traversa.

contrari:

di astensione:

Art. 2

L'importo dei contributi di cui alla presente legge è fissato per l'anno 1985 in Lilliamiliardo.

1. L'onere ripartito sull'Amministrazione della presente legge trova copertura sul Cap. 0102080 "Asini ed interventi per attività di edilizia convenzionata ed agevolata per nuove costruzioni; acquisto e recupero, ll.rr. 57/79, 33/80, 45/80, 16/81, 76/80, 3/83 e successive modifiche ed integrazioni nonché anticipazioni, l.r. n. 18/74 art.16 semestralità, ammortamento e conguagli, ll.rr. riferite agli interventi per edilizia agevolata" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, approvato con l.r. 12 febbraio 1985, n. 4.

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1980, N. 45"

d'iniziativa del consigliere Bortone

Esaminata dalla Commissione nella seduta del 6.3.1985. Parere favorevole con modifiche ed integrazioni.

Relatore/ Onofrio VESSIA.

- Relazione;
- Parere 1° Commissione
- l.r. n. 45/80
- Testo p.d.l.

Marzo 1985.

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1980, N. 45" D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BORTONE.

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

nell'80 la Regione si dotò, nell'ambito di un intervento molteplice nel settore della casa (legge 57/80, legge 33/80, legge 16/81), della legge n. 45/80 che aveva come specifica finalità il risanamento ed il recupero abitativo dei fabbricati dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi.

La legge si discostava però, in alcune parti, dalla consueta normativa vigente in materia, per cui gli istituti mutuanti, rappresentati dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.), hanno ~~espresso~~ esceptito di non poter erogare i mutui richiesti.

Sul punto i pareri sono stati sempre discordanti. Tuttavia è sembrato opportuno, ad iniziativa del consigliere Bortone, adeguare in alcuni punti la legge, soprattutto perchè le modifiche non verranno a toccare i principi fondamentali che sono quelli di colmare lo spazio lasciato vuoto dalle altre leggi statali e regionali. La legge 45/80 infatti non è destinata soltanto al recupero per fini residenziali, ma ha alla base la finalità di recuperare interi stabili qualunque sia la destinazione delle varie unità immobiliari.

Le modifiche proposte sono numerose ma tutte di natura tecnica. Sinteticamente si possono ricondurre ai seguenti punti:

- l'intervento viene esteso anche alle zone "B";
- il tasso di interesse a carico del mutuatario viene elevato al 7%;
- la durata massima dei mutui viene ridotta a 15 anni;
- l'erogazione delle somme viene effettuata sulla base delle norme della legge n. 7/76 (legge bancaria);

Altre modifiche, di minore rilevanza, hanno carattere procedimentale.

La Commissione ha espresso in merito parere favorevole, modificando ed integrando le iniziali proposte. Invito pertanto il Consiglio a dare la sua approvazione.

Marzo 1985.

Onofrio Vessia

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1980, N. 45".

d'iniziativa del consigliere Bortone

Art. 1

1. Alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 45 "Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi" sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 1 dopo le parole "di tipo A" aggiungere "e B".

All'art. 2 sopprimere il 1° comma.

All'art. 2 il 2° comma è così modificato "Ai fini della determinazione del mutuo il limite massimo di costo ammissibile al mq è quello previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni".

All'art. 3 la frase "venticinquennale e con un onere a carico del mutuatario pari al 4%" è sostituita dalla seguente frase "di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al 7% oltre il rimborso del capitale".

All'art. 3 aggiungere il seguente ultimo comma: "Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma sono altresì concesse durante il periodo di preammortamento che non dovrà superare i ventiquattro mesi".

All'art. 5 dopo la parola "la Regione" aggiungere "si avvarrà delle convenzioni vigenti in quanto applicabili ovvero".

All'art. 6 sostituire la lettera b) con la seguente: "b) quadro tecnico-economico compilato su modello fornito dalla Regione".

All'art. 6 aggiungere il seguente ultimo comma: "Per il corrente esercizio finanziario il termine finale per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge".

L'art. 9 è così sostituito: "Le erogazioni verranno effettuate dagli istituti mutuanti sulla base delle norme di cui all'art. 23 del d.p.r. n. 7 del 21 gennaio 1976".

All'art. 10 aggiungere il seguente ultimo comma: "Le opere dovranno essere ultimate entro due anni dalla data di inizio".

L'art. 11 è così sostituito: "1. Il capitale mutuato ed i relativi interessi verranno restituiti in rate semestrali posticipate con decorrenza dal primo gennaio e primo luglio successivi all'atto di erogazione e quitanza finale.

2. La Regione provvederà al pagamento delle sue spettanze nelle forme previste dalle convenzioni di cui al precedente art. 5".

Art. 2

L'importo dei contributi di cui alla presente legge è fissato per l'anno 1985 in L.01 miliardo.

Art. 3 

1. L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge trova copertura sul Cap. 0102080 "Azioni ed interventi per attività di edilizia convenzionata ed agevolata per nuove costruzioni; acquisto e recupero, ll.rr. 57/79, 33/80, 45/80, 16/81, 76/80, 3/83 e successive modifiche ed integrazioni nonchè anticipazioni, l.r. n. 18/74 art.16 semestralità, ammortamento e conguagli, ll.rr. riferite agli interventi per edilizia agevolata" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, approvato con l.r. 12 febbraio 1985, n. 4.

NELLE USCITE

Cap. 108/2 - Contributo sugli interessi per prestiti di conduzione contratti da organismi cooperativi (per riporto dall'esercizio 1979)	L. 500.000.000
Cap. 108/4 - Concorso interessi su mutui da contrarre da organismi cooperativi ai sensi della L.R. 20/1979 (per riporto dell'esercizio 1979)	L. 1.125.000.000
Cap. 108/3 - Contributi per concorso nelle spese di conduzione	L. 1.000.000.000
Cap. 11/1 - Stipendi ed assegni fissi	L. 1.910.000.000
Cap. 11/2 - Quota a carico Ente per oneri assicurativi e previdenziali	L. 500.000.000
Cap. 11/3 - Quota a carico Ente per trattamento di liquidazione	L. 190.000.000
	<hr/>
	L. 5.225.000.000

NELLE ENTRATE

Cap. 11/1 - Per spese di personale (Cap. 04402 Bilancio Regionale)	L. 2.600.000.000
Cap. 12/2 - Assistenza tecnica ed economica in favore della Cooperazione (Cap. 04424 Bilancio Regione)	L. 1.000.000.000
Cap. 12/3 - Concorso su interessi per prestito di conduzione	L. 500.000.000
Cap. 12/4 - Contributi su interessi dei mutui contratti da organismi Cooperativi ai sensi della L.R. 20/1979)	L. 1.125.000.000
	<hr/>
TOTALE	L. 5.225.000.000

Fatta, letta e sottoscritta

Il Commissario Straordinario
Dr. Girolamo Cappiello

Il Direttore Generale f.f.
Avv. Carlo Forcella

LEGGE REGIONALE 15.5.1980 n. 45

« Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi ».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

La Regione Puglia agevola interventi di recupero parziale o totale di edifici o alloggi di proprietà di privati siti nelle zone omogenee di tipo A, mediante contributi su mutui.

Art. 2

Gli interventi di recupero ammessi a contributo regionale debbono essere inseriti negli strumenti urbanistici previsti dalla legge statale 5.8.1978, n. 457 e sono quelli definiti dalla medesima legge con esclusione delle lettere a) ed e).

Anche il limite massimo di costo ammissibile a metro quadrato è quello previsto dalla citata legge e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

L'intervento regionale si realizza mediante la concessione di contributi su mutui venticinquennali e con un onere a carico del mutuatario pari al 4%.

Art. 4

Tra le spese ammesse a contributo sono comprese quelle relative agli onorari professionali per la progettazione e la direzione dei lavori, in base alle tariffe vigenti, quelle contrattuali, ipotecarie, di sopralluoghi, di col-

laudi, ed accessorie in quanto inerenti al risanamento ed alla ristrutturazione.

Art. 5

Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge la Regione stipulerà apposita convenzione con tutti gli Istituti di Credito abilitati.

Art. 6

Gli interessati, per avvalersi dei benefici indicati, dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione - Settore dell'Edilizia pubblica residenziale - la domanda corredata da:

- a) relazione tecnica dei lavori da eseguire;
- b) presumibile spesa occorrente;
- c) progetti tecnici dettagliati.

Art. 7

La Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, localizza gli interventi ammessi a contributo e ne dà comunicazione, entro i 30 giorni successivi, agli interessati.

Art. 8

I beneficiari in possesso della predetta comunicazione regionale di ammissione a contributo sul mutuo, stipuleranno con gli Istituti di Credito abilitati il contratto di mutuo ed invieranno copia alla Regione per il relativo decreto di messa a disposizione dei fondi.

Art. 9

L'erogazione dei fondi verrà effettuata su presentazione di certificazione e conseguente nulla-osta dell'Assessorato competente - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - alle seguenti scadenze:

- 1) per il 50% all'inizio dei lavori;
- 2) per il 30% alla fine dei lavori;
- 3) per la restante somma dietro presentazione di certificazione di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 10

I beneficiari, entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di cui all'art. 7, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori pena la revoca del finanziamento.

L'immobile oggetto del recupero dovrà essere adibito a civile abitazione per la intera durata del mutuo, sotto comminatoria della restituzione dell'intero contributo ricevuto. Il canone locativo dovrà essere determinato a norma della legge 27.7.1978, n. 392.

I piani terra possono essere adibiti anche a botteghe artigiane, negozi, asili nido, o qualunque altra destinazione.

La vigilanza tecnica-amministrativa verrà esercitata dalla Regione anche per quanto concerne la destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 4 della legge statale 5.8.1978, n. 457.

Art. 11

Il capitale mutuato ed i relativi interessi nella misura agevolata del 4%, dovranno essere restituiti a rate semestrali posticipate entro il termine di validità del mutuo a decorrere dal giorno successivo a quello della effettiva e totale erogazione della somma.

Art. 12

L'importo dei contributi di cui alla presente legge è fissato per l'anno 1980 in Lire 2.500.000.000.

Art. 13

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura sul Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sul Cap. 01228 (c.n.i.) « Contributi su mutui per il risanamento ed il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei comuni pugliesi ».

Al bilancio di previsione 1980 è introdotta la seguente variazione:

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento

	Stanz. comp.	Stanz. cassa
Cap. 01228 (c.n.i.) « Contributi su mutui per il risanamento ed il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni Pugliesi »	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000

Variatione in diminuzione

Cap. 16204 « Fondo per il finanziamento di spese di investimento derivanti da LL.RR. in corso di adozione» L. 2.500.000.000 L. 2.500.000.000

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione con appositi stanziamenti previsti dalle relative leggi di Bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollentino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 maggio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 15.5.1980 n. 46

« Istituzione del Comitato oncologico regionale, dei Comitati clinici ospedalieri e del registro regionale dei tumori ».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

La presente legge disciplina l'istituzione e il funzionamento di un Comitato regionale e dei Comitati oncologici ospedalieri o clinici ospedalieri allo scopo di potenziare le attività sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione dei tumori maligni privilegiando la loro organizzazione interdisciplinare e dipartimentale secondo il Decreto del Ministro della Sanità 8.11.1976.

Art. 2

I Comitati oncologici ospedalieri sono istituiti presso gli Ospedali regionali e presso gli Ospedali provinciali o zionali con almeno 500 ricoveri oncologici annui.

L'istituzione è deliberata dall'Ente gestore dell'ospedale interessato, sentito il Consiglio dei sanitari.

Il Comitato è composto da sei membri rappresentati da un patologo, un radioterapista nonché da un internista, un chirurgo ed un clinico pediatra, particolarmente esperti in oncologia e un radiodiagnosta.

Di essi due vengono designati dalle Organizzazioni Sindacali del personale sanitario e quattro dal Consiglio dei sanitari, scelti tra il personale di ruolo o, in mancanza, fra quello incaricato o, in mancanza ancora, fra i consulenti.

I Comitati possono richiedere, di volta in volta, se necessario di acquisire la competenza specialistica di sanitari di branche diverse da quelle rappresentate nel Comitato.

Art. 3

Compiti del Comitato oncologico ospedaliero sono: l'organizzazione ed il miglioramento dell'attività di prevenzione ed il miglioramento dell'attività di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori nei singoli ospedali. Esso in particolare:

- 1) elabora ed applica protocolli diagnostici per ogni tipo di neoplasia;
- 2) elabora, applica e controlla l'esecuzione dei piani di trattamento degli ammalati neoplastici curati in tutte le divisioni e servizi dell'ospedale sottoponendo i pazienti a controlli periodici;
- 3) raccoglie ed elabora i dati clinici relativi ai pazienti trattati in regime di ricovero o ambulatoriale in apposito registro;
- 4) predispone e coordina le attività didattiche, di qualificazione e aggiornamento in campo oncologico svolte dall'Ospedale;
- 5) partecipa alle attività di assistenza, studio e aggiornamento predisposto dal Comitato oncologico regionale, o proposte in campo oncologico a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Al Comitato oncologico ospedaliero sono sottoposti tutti i pazienti ricoverati in ospe-